

TRIBUNALE MILANO

30 SETTEMBRE 1986

PRESIDENTE: ESPOSITO

ESTENSORE: CARFAGNA

PARTI: RONCONI

(Avv. Domeneghetti)

PERUZZO EDITORE S.P.A.

(Avv. Venturini)

**Persona (diritti della) •
Immagine • Persona nota •
Fotografie e didascalie •
Pubblicazione • Non attinenza al
settore di attività • Illiceità.**

È illecita l'utilizzazione delle immagini di persona nota senza il suo consenso, in quanto la pubblicazione di fotografie — nella specie, di nudo — e di commenti su una rivista scandalistica, e la non attinenza di ciò al settore di attività del soggetto, reca pregiudizio all'onore e alla reputazione del ritrattato, nonché alla sua vita di relazione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con atto di citazione notificato in data 21 marzo 1984 Ronconi Simonetta conveniva avanti questo Tribunale la Peruzzo Alberto Editore S.p.A. esponendo che la rivista Penthouse del settembre 1983 aveva fatto uso della sua immagine pubblicando cinque foto in cui essa appariva senza reggiseno ed, in alcune, anche nel contesto di foto di altre persone interamente nude, il tutto accompagnato da didascalie e da commenti che, unitamente alle suddette fotografie, apparivano lesive della propria onorabilità e reputazione.

Aggiungeva di non avere mai dato il suo consenso ad essere fotografata e concludeva chiedendo affermarsi la responsabilità della convenuta per la abusiva pubblicazione di tali foto con condanna della stessa al risarcimento dei danni.

Ritualmente costituitasi la convenuta contestava la fondatezza della pretesa attorea sostenendo in particolare che dalle pose fotografiche riprodotte appariva chiaro che l'attrice aveva dato il consenso ad essere ritratta, consenso peraltro neppure necessario trattandosi di persona notoria; concludeva quindi chiedendo il rigetto della domanda.

Precisate dalle parti le conclusioni definitive, come in epigrafe, la causa è stata posta in decisione alla odierna udienza collegiale.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Le argomentazioni addotte dalla convenuta al fine di dimostrare la liceità della pubblicazione delle foto della Ronconi sulla rivista *Penthouse* non appaiono meritevoli di accoglimento. Anzitutto è da osservare, infatti, che in virtù dei noti principi in materia di ripartizione dell'onere probatorio incombe alla convenuta fornire la prova che l'attrice avesse prestato il proprio consenso ad essere fotografata ed avesse altresì consentito alla pubblicazione delle foto: prova che la convenuta non si è neppure offerta di fornire.

Né tale consenso può desumersi dalle pose fotografiche dell'attrice, così come sostenuto dalla Peruzzo Editore: invero in nessuna di tali fotografie la Ronconi dimostra un atteggiamento tale da far ritenere che essa si sia avveduta di essere ritratta, né può escludersi che le foto in questione siano state riprese con il teleobiettivo, come affermato dall'attrice.

Neppure può ritenersi sussistente, nel caso di specie, l'esimente di cui all'art. 97 della legge 22 aprile 1941, n. 633 rappresentata, secondo la prospettazione della convenuta, dalla notorietà della Ronconi: e ciò in quanto secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale e dottrinale il generale divieto di divulgazione del ritratto di una persona, senza il suo consenso, può essere derogato solo quando la notorietà della persona effigiata spieghi e giustifichi un effettivo pubblico interesse ad una maggiore conoscenza di quella persona e ad una più completa informazione e sempre che non ne derivi pregiudizio all'onore, alla reputazione ed al decoro della persona stessa.

Orbene il fatto che la Ronconi fosse stata parte lesa in un processo per vio-

lenza carnale non giustifica il sacrificio del suo diritto all'immagine con riferimento a risvolti e vicende della sua vita privata la cui conoscenza non è certo volta a soddisfare un pubblico interesse ma piuttosto una discutibile curiosità che non può certo comportare quindi l'affievolimento del diritto all'immagine della Ronconi, non ravvisandosi inoltre alcuna connessione tra i fatti che hanno reso notoria l'attrice e le vicende illustrate nelle fotografie in argomento.

Si aggiunga inoltre che la pubblicazione delle fotografie ed i commenti che le accompagnano costituiscono anche lesione della reputazione e del decoro della Ronconi.

Infatti le fotografie pubblicate dalla rivista *Penthouse* presentano l'attrice seminuda, su una spiaggia, accanto a fotografie di altre persone completamente nude, il tutto inserito in un contesto di servizi giornalistici e fotografici, che caratterizzano la rivista « *Penthouse* », ove sono raffigurate donne nude in atteggiamenti talvolta lascivi e più spesso provocanti: è evidente dunque che le foto dell'attrice tendono a fornire al pubblico l'immagine di una Ronconi facile a svestirsi e consenziente alla commercializzazione delle immagini che la ritraevano seminuda su una spiaggia « di nudisti »: esse appaiono quindi idonee a fornire al pubblico dei lettori una immagine « scandalistica » della Ronconi.

In altri termini non è il contenuto in sé dei fatti raffigurati che è lesivo del decoro dell'attrice: ma la riproduzione di tali immagini su una rivista caratterizzata dalla pubblicazione di foto di donne completamente nude appare idonea a fornire al lettore della rivista una immagine « scandalistica » della Ronconi presentata come ragazza di leggeri e piccoli costumi che acconsente a farsi ritrarre seminuda ed a far pubblicare le proprie fotografie sul periodico in questione. Il tutto nel contesto di commenti dal contenuto pesantemente ironico e disdascalie che contrappongono l'immagine dell'attrice risultante dalle foto in questione alla vicenda che la aveva vista protagonista del processo per violenza carnale.

Anche sotto tale ulteriore profilo della lesione della reputazione e del decoro della Ronconi non può dunque dubitarsi

della illiceità della pubblicazione delle foto in questione, illiceità che sussiste sempre, come già chiarito, ove derivi alla persona ritratta pregiudizio alla reputazione, all'onere o al decoro.

Deve dunque dichiararsi che la pubblicazione della serie di foto di Simonetta Ronconi pubblicate sul periodico « Penthouse » del settembre 1983, con il relativo commento, è illecita.

Da ciò consegue che la convenuta deve essere condannata alla rifusione dei danni subiti dall'attrice ai sensi dell'art. 10 cod. civ.

Per quanto attiene al danno patrimoniale va anzitutto rilevato che esso può essere determinato, così come ritenuto da autorevole dottrina, nella misura corrispondente al valore del corrispettivo che la persona ritratta avrebbe potuto ottenere qualora avesse volontariamente ceduto le proprie foto.

Nella specie emerge che la Peruzzo Editore ha corrisposto l'ammontare di L. 3.000.000 (v. fattura prodotta dalla convenuta) all'agenzia fotografica che ha ad essa ceduto le foto dell'attrice: detratto l'imposto di L. 500.000 presumibilmente relativo alle spese ed al compenso del fotografo può quindi ragionevolmente determinarsi in L. 2.500.000 l'ammontare del corrispettivo che sarebbe spettato alla Ronconi qualora essa avesse volontariamente acconsentito alla pubblicazione delle foto in questione.

L'ammontare del danno patrimoniale subito dall'attrice va quindi determinato in L. 2.500.000: in considerazione della natura di debito di valore dell'obbligazione in argomento la suddetta somma di L. 2.500.000 deve essere rivalutata nella misura del 40%, e cioè in L. 3.500.000 e ciò avuto riguardo alla notoria entità del fenomeno inflattivo intervenuto tra il settembre 1983 e l'epoca di emanazione della presente sentenza.

Sul complessivo ammontare di L. 3.500.000 gli interessi legali decorrono dal 30 settembre 1983.

Compete inoltre alla Ronconi il danno alla vita di relazione inteso, secondo la prevalente giurisprudenza, come la diminuzione della capacità di acquisire determinate posizioni sociali dalle quali suole derivare un'utilità economicamente apprezzabile; è indubbio infatti che la pubblicazione delle foto in questione, fornendo al pubblico dei lettori una im-

agine « scandalistica » dell'attrice ha arrecato un evidente ed apprezzabile pregiudizio alla vita di relazione della stessa.

Deve essere altresì liquidato alla Ronconi il danno non patrimoniale poiché i fatti per cui è causa ledendo la reputazione ed il decoro dell'attrice integrano gli estremi del reato di diffamazione, ancorché detto reato sia improcedibile per difetto di querela.

Tenuto conto della diffusione del periodico « Penthouse », del giudizio indubbiamente sfavorevole che la pubblicazione delle foto ha creato nel pubblico dei lettori sulla personalità e la moralità della Ronconi, dell'entità del pregiudizio arrecato alla vita di relazione della stessa, delle sofferenze morali che la pubblicazione delle foto e dei commenti ha cagionato alla Ronconi, il Tribunale reputa equo attribuire all'attrice, pur con le necessarie approssimazioni sempre inerenti alla determinazione equitativa di danni quali quelli in questione, l'importo di L. 8.000.000 ai valori attuali della moneta, quale risarcimento del danno alla vita di relazione.

La Peruzzo Editore va quindi condannata a corrispondere alla attrice il complessivo importo di L. 11.500.000 oltre gli interessi legali dal 30 settembre 1983 al saldo.

A titolo di riparazione specifica del danno pare inoltre opportuno disporre ai sensi dell'art. 20 cod. proc. civ., la pubblicazione per estratto della presente sentenza sul periodico « Penthouse » per una sola volta a cura e spese della convenuta.

Le spese vanno poste a carico della convenuta ex art. 91 cod. proc. civ. e si liquidano in complessive L. 3.205.715 di cui L. 575.000 per diritti di procuratore e L. 2.500.000 per onorari di avvocato.

TRIBUNALE MILANO

3 NOVEMBRE 1986

PRESIDENTE:

PAPI

ESTENSORE:

SCUFFI

PARTI:

BARTALI S.A.S.

(Avv. Sardo)

BOZZI S.P.A.

(Avv. Casella, Marazza)

**Persona fisica • Diritti della
personalità • Diritto
all'immagine • Fotografia di gara
sportiva • Abbinamento
promozionale • Mancato
consenso • Liceità • Limiti.**

Non lede il diritto all'immagine la pubblicazione, quantunque volta a scopo promozionale e anche in mancanza del consenso, delle fotografie di persona nota, ripresa nel corso di un celebre evento sportivo, quando la figura dell'atleta non venga associata in modo appropriato ed efficace ad un marchio.

Con atto di citazione 17 febbraio 1984 Gino Bartali e la s.a.s. Bartali International Corporation convenivano in giudizio la S.p.A. Emilio Bozzi (proprietaria del marchio « Legnano » sotto il quale venivano prodotte e commercializzate le relative biciclette) per sentirla dichiarare responsabile di illegittima utilizzazione dell'immagine del primo e di concorrenza sleale nei confronti della seconda con conseguente risarcimento del danno per aver essa realizzato a fini pubblicitari un poster — appeso in gran parte nei negozi concessionari dei cicli Legnano — riprodotte la famosa fotografia di Bartali e di Fausto Coppi che durante il Tour de France 1952 — affiancati in gara — si passavano la borraccia; ciò in spregio ai diritti degli esponenti — parimenti titolari di brevetto per marchio d'impresa per contraddistinguere biciclette ed accessori « Gino Bartali » — i quali anteriormente ai fatti lamentati (1982) avevano anch'essi utilizzato il medesimo manifesto a scopo

di lancio dei propri cicli. Assumendo pertanto che il « poster » in questione — affiancato al concorso a premi indetto da controparte « Chi ha preso la borraccia? » — aveva garantito enorme successo economico alla S.p.A. Bozzi a scapito della concorrente Bartali concludeva in conformità con rifusione delle spese di lite.

Instauratosi il contraddittorio all'udienza del 20 marzo 1984 la società convenuta eccepiva l'inconsistenza delle avverse doglianze sotto il profilo dell'abuso dell'immagine altrui (art. 10 cod. civ. ed artt. 96-97 l.a.) trattandosi di celebre foto di un memorabile episodio sportivo caratterizzato da notorietà dei personaggi e da interesse pubblico del fatto raffigurato, per giunta svoltosi in pubblico con ricorrenza dunque di tutte le esimenti previste dalla legge.

Di rilievo contestata anche la domanda della Bartali International siccome fondata su medesimo avvenimento concludeva per l'assoluzione da ogni pretesa e con vittoria delle spese di giudizio.

Senza ulteriori adempimenti istruttori la causa — precisate dalle parti le conclusioni come in epigrafe trascritte — veniva rimessa al Collegio per la udienza di discussione del 2 ottobre 1986.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Osserva il Collegio che la celeberrima fotografia del passaggio della borraccia tra Fausto Coppi e Gino Bartali durante il Tour de France del 1952 siccome episodio assunto a pietra miliare nella storia del ciclismo ed a simbolo indiscusso di solidarietà sportiva (oltre a motivo di dispute decennali su quale dei due campioni avesse avuto l'iniziativa di offrire acqua all'altro) non solo non contiene offesa alcuna alla dignità (al contrario rafforzata) delle persone ivi raffigurate nella triplice gradazione dell'onore del decoro e della reputazione (art. 10 cod. civ. e art. 97, comma 1, l.a.) ma neppure sembra ledere il vantato diritto all'immagine ed al suo sfruttamento economico degli attori non consenzienti con riferimento alla utilizzazione su « poster » da parte della società convenuta della storica foto che ebbe a immortalare l'avvenimento in parola (art. 96 ss. l.a.). Ed invero — premessa la ricorrenza nella fattispecie

di tutte le esimenti (benché contemplate in via alternativa) prevista dall'art. 97, comma 1, l.a. e cioè:

1) l'indubbia notorietà dei personaggi effigiati (Bartali e Coppi); 2) l'occasione pubblica del fatto (gara sportiva); 3) il generalizzato interesse dei tifosi alla più completa informazione sulle gesta dei popolarissimi rivali (di cui vi è — per giunta — riscontro « attuale » nei recenti « revivals » giornalistici su quel memorabile giorno e lo « scoop » giornalistico che l'accompagnò con interrogativi tuttora dibattuti tra gli sportivi), requisiti questi tutti in stretta connessione ed interdipendenza tra loro, è sicura opinione del Tribunale affermare l'assoluta liceità della pubblicazione in questione, quantunque volta a finalità pubblicitarie; finalità peraltro — giova precisarlo — non intese a specifica reclamizzazione e vanteria presso il consumatore della marca di bicicletta prodotta (Legnano) mancando se non altro un appropriato ed efficace accoppiamento al mezzo e/o marchio della figura dell'atleta estrapolata dal contesto umano e ambientale in cui venne fissata nella più volte ricordata circostanza, bensì diretta essenzialmente a dar ragione di presupposto « concorso a premi » istituito tra i negozianti rivenditori (è pacifico) sul quesito in sostanza sussunto proprio dalla « enigmatica » del gesto raffigurato nella fotografia.

Talché non dubita il Collegio che seppure nella menzionata operazione pubblicitaria della Bozzi fosse da ravvisare un qualche scopo commerciale e promozionale (quindi di lucro) questo andrebbe configurato come meramente indiretto e remoto, in ogni caso inidoneo a provocare i lamentati sviaamenti di clientela (concorrenza sleale) ed i susseguenti danni (rimasti comunque sforniti di valido sostegno probatorio).

Allo stato dunque di quanto dedotto ed allegato dalla società resistente (gli attori hanno omesso di depositare comparsa conclusionale con la documentazione a corredo già versata in corso di istruttoria limitandosi a richiamare le pregresse difese nel verbale di discussione) le domande di cui è causa andranno rigettate con spese di soccombenza (art. 91 cod. proc. civ.) liquidate in complessive L. 2.500.000 di cui L. 100.000 per esborsi, L. 700.000 per diritti (ex d.m.

22 giugno 1982), L. 1.700.000 per onorario (ex d.m. 31 ottobre 1985).

P.Q.M. — Il Tribunale, Sez. I Civ., definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Bartali Gino e la Bartali International Corp. s.a.s. contro la S.p.A. Emilio Bozzi, in contraddittorio tra le parti, così provvede:

Rigetta le domande condannando gli attori a rifondere alla convenuta le spese di lite liquidate in complessivo L. 2.500.000.

PRETURA ROMA (ordinanza)
3 LUGLIO 1987

ESTENSORE: BONACCORSI

PARTI: MARZOTTO
 (Avv. Massaro)

RIZZOLI PERIODICI S.P.A.
 (Avv. Jarach, Gueli)

GRANATA
 (Avv. Leone, Vrenna)

**risiede il soggetto passivo del
 comportamento pregiudiziale.**

Nel procedimento ex art. 700 cod. proc. civ. la determinazione della competenza territoriale va individuata in base al luogo di produzione reale o potenziale del pregiudizio denunciato. In caso di pluralità di eventi si ha riguardo al luogo ove si trova il soggetto passivo del comportamento denunciato.

**Persona fisica • Diritti della
 personalità • Diritto
 all'immagine • Fotografie di
 quadri ritraenti il soggetto •
 Pubblicazione • Mancanza del
 consenso • Illiceità.**

La pubblicazione non autorizzata di immagini è lesiva del diritto all'immagine, considerato una delle manifestazioni positive del diritto alla riservatezza, secondo le discipline dettate dall'art. 10 cod. civ. e degli artt. 96 e 97, legge 22 aprile 1941, n. 633.

**Persona fisica • Diritti della
 personalità • Persone notorie •
 Riservatezza • Diffusione di
 immagini riservate • Pregiudizio
 • Sussistenza.**

La diffusione di immagini riservate e di carattere personale di personaggi notori reca pregiudizio alla loro vita privata e di relazione; anche le persone che godono di notorietà conservano integro il diritto alla propria immagine e riservatezza, e possono farlo valere relativamente a quella sfera d'interessi e attività personali che siano prive dell'interesse pubblico.

**Provvedimenti d'urgenza •
 Competenza territoriale •
 Pluralità di luoghi dell'evento
 pregiudiziale • Criterio di
 determinazione • Luogo ove**

Con ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. depositato in data 16 gennaio 1987 Marta Marzotto deduceva:

I. a) che sulla rivista « Oggi » edita dalla RCS Rizzoli Periodici S.p.A., di prossima pubblicazione, sarebbe apparso un servizio fotografico riproducente disegni e quadri a firma di Renato Granata, il quale, introducendosi fraudolentemente e con l'ingenua disponibilità della collaboratrice domestica nella parte più riservata della casa della ricorrente, aveva fotografato, senza autorizzazione, anche le opere più private e gelosamente custodite in separato locale dalla contessa Marzotto; c) che, pertanto, la pubblicazione di tali immagini doveva considerarsi del tutto illecita ed illegittima;

II. a) che la ricorrente aveva appreso che il servizio avrebbe ospitato, su ben due pagine, una grande foto nella quale essa appariva con Renato Guttuso; b) che tale foto privata era stata realizzata, su commissione, dallo stesso Roberto Granata e regolarmente pagata da Renato Guttuso;

III. a) che il servizio di cui sopra veniva presentato in un momento estremamente critico sia per il Maestro Guttuso, che andava spegnendosi, sia per la ricorrente, talché la pubblicazione, indipendentemente dalla violazione del diritto all'immagine, del diritto al nome, del diritto alla riservatezza e del diritto alla proprietà della ricorrente, avrebbe concretato una gravissima lesione della di lei « immagine », ponendosi, agli occhi di tutti, come uno squallido e mistifican-

te tentativo di speculazione della ricorrente stessa mentre si approssimava il momento supremo per Renato Guttuso; b) che la pubblicazione, tra l'altro, avrebbe vanificato il dignitoso e sofferto silenzio che la ricorrente si era imposta proprio per rispetto di Renato Guttuso e della propria immagine nel grande quadro della vita del Maestro stesso;

IV. a) che essa ricorrente, a mezzo del proprio legale in data 14 gennaio 1987 aveva inviato al Direttore della rivista un telex a mezzo del quale lo aveva invitato e diffidato a desistere da qualunque forma di utilizzazione delle fotografie di cui sopra, ribadendo la propria ferma opposizione a qualunque utilizzazione;

b) che il Direttore della rivista « Oggi » aveva respinto la diffida, in quanto, a suo avviso, il servizio fotografico realizzato dal Granata sarebbe stato tale da escludere la possibilità che lo stesso fosse stato eseguito senza autorizzazione, e, in ogni caso, perché sarebbe intervenuta una « scelta delle fotografie », nell'ambito del servizio fornito, dettata dall'intento di evitare la diffusione delle « immagini più scabrose »;

c) che essa ricorrente aveva prontamente contestato il telex del Direttore di « Oggi »;

d) che emergeva chiaramente, anche dalla risposta del Direttore, la potenzialità lesiva delle immagini in questione, se indiscriminatamente diffuse, che egli stesso definiva quantomeno « scabrose », così come l'inesistenza di qualsivoglia autorizzazione della ricorrente, che si riteneva ... presunta;

e) che era evidente, quindi, che l'esigenza dell'autorizzazione alla pubblicazione, aggravata proprio dalla natura delle immagini e dal particolare momento della pubblicazione, era ravvisata anche dal Direttore del periodico in questione, mentre nessuna autorizzazione doveva ritenersi concessa.

Tutto ciò premesso, ed esposte alcune considerazioni sulla configurabilità e tutelabilità dei diritti soggettivi della ricorrente, come sopra menzionati e richiamandosi, in particolare, all'esigenza di tutela della riservatezza e del segreto della vita privata (diritto, questo riconosciuto in varie decisioni anche di questa stessa Pretura), la Marzotto, allo scopo di evitare il temuto grave ed irreparabile

pregiudizio, che si annunciava come imminente (per le dichiarazioni dello stesso Direttore, secondo cui il servizio sarebbe apparso nel « prossimo numero ») e che poteva essere evitato solo impedendo la pubblicazione in questione, essendo ciò ancora possibile, chiedeva che il Pretore adito volesse, con decreto, *inaudita altera parte*, stante l'urgenza, inibire alla RCS Rizzoli Periodici S.p.A. e a Roberto Granata la pubblicazione, la diffusione e, comunque, l'utilizzazione del servizio fotografico del Granata o, comunque, di quella parte di esso che riproduceva l'immagine della ricorrente con Renato Guttuso e quadri e disegni raffiguranti le sembianze di essa ricorrente Marta Marzotto, realizzato con le « subdole modalità di cui in premessa », adottando altresì ogni altro opportuno provvedimento (sequestro del materiale, etc.).

Con decreto in pari data (16 gennaio 1987), il Pretore, ritenuta *prima facie* giustificata l'istanza, sulla base della documentazione acquisita in atti e delle sommarie informazioni testimoniali assunte, inibiva alla RCS Rizzoli Periodici S.p.A. e al Granata, in via provvisoria e urgente, la pubblicazione, la diffusione e comunque l'utilizzazione di quella parte del servizio fotografico di cui al ricorso che riproduceva l'immagine della ricorrente con Renato Guttuso, nonché disegni e quadri a firma di Renato Guttuso e raffiguranti le sembianze della ricorrente medesima.

All'udienza fissata per la comparizione delle parti, mentre la ricorrente chiedeva la conferma del provvedimento immediato, le altre parti, nel costituirsi in giudizio, ne chiedevano la revoca.

In particolare, la società resistente eccepeva l'incompetenza per territorio del magistrato adito, avendo, essa editrice del periodico « Oggi », sede in Milano ed essendo la rivista stampata nella sede milanese e da questa diffusa. Deduceva, inoltre, l'incostituzionalità del provvedimento d'inibizione per contrasto con l'art. 21 della Costituzione, e negava, comunque, la sussistenza del preteso pregiudizio irreparabile denunciato dalla ricorrente, tanto più che tutta la stampa quotidiana e periodica si era impadronita immediatamente, dopo la morte di Guttuso, e spesso in modo assai spregiudicato, della vicenda Guttuso-Marzotto.

Così instauratosi il contraddittorio, si procedeva all'istruttoria della causa con l'interrogatorio libero delle parti (Marzotto e Granata), con l'esame dei testi indotti dalle stesse, e con l'acquisizione di numerosi documenti.

Infine, il Pretore si riservava di decidere, concedendo alle parti congruo termine per il deposito di note illustrative.

CONSIDERATO IN DIRITTO. — Le risultanze della sommaria istruttoria esperita dopo la pronuncia del provvedimento immediato emesso con decreto hanno confermato la fondatezza delle doglianze della ricorrente e il buon diritto della stessa a non veder pubblicate, senza il suo consenso, immagini fotografiche che avrebbero potuto violare la sua riservatezza.

Le eccezioni tutte sollevate dalle parti resistenti si sono rivelate inaccoglibili.

A) Sulla competenza territoriale del Pretore adito.

Va ribadito l'orientamento costante di questo Ufficio, secondo cui ai fini della determinazione della competenza territoriale nel procedimento ex art. 700 cod. proc. civ., va tenuto conto del temuto effetto dannoso conseguenziale all'attività denunciata, pregiudizio che può essere in atto o solo potenziale, e, per esso, quindi, del luogo della sua produzione reale o potenziale, che va determinato essenzialmente, in caso di pluralità di eventi, con riferimento al luogo ove si trova, ovvero opera o vive abitualmente il soggetto passivo del comportamento denunciato come pregiudizievole (da ultimo, v. Pret. Roma 15 luglio 1986, « Il Diritto dell'Informatica », 1986, 926). Tale indirizzo, che privilegia il luogo dell'evento dannoso, anziché quello della semplice attività potenzialmente lesiva, è stato recentemente avallato anche dalla S.C., che non ha mancato di rilevare come dall'interpretazione letterale e logica della norma dell'art. 701 cod. proc. civ. discenda il criterio d'individuazione della competenza nel luogo in cui l'istante teme che stia per verificarsi il fatto dannoso, inteso, questo, come azione ed evento. Non può prescindere, quindi, dalla produzione dell'effetto dannoso della condotta denunciata, dovendo tenersi conto del momento e del

luogo in cui questa si estrinseca ed entra in contatto con la sfera giuridica del denunciante, per cui « luogo nel quale l'istante teme che stia per verificarsi il fatto dannoso » è quello in cui si teme che si produca il pregiudizio che l'emanazione del provvedimento d'urgenza mira a scongiurare, e tale luogo è indubbiamente quello in cui risiede il soggetto passivo (v. in tal senso, Cass. sent. n. 4117 del 28 aprile 1987), per lo meno come luogo in cui si produce il maggior danno.

Nella specie, ben radicata è, quindi, la competenza di questo giudice, essendo residente in Roma la denunciante.

B) Sulla pretesa incostituzionalità del provvedimento d'inibizione per contrasto con l'art. 21 della Costituzione.

Secondo la difesa della resistente RCS Rizzoli Periodici S.p.A., il provvedimento emesso in questa sede sarebbe inammissibile, alla stregua delle norme costituzionali vigenti, risolvendosi in una forma di sequestro e di censura preventiva della stampa.

La doglianza non ha fondamento giuridico.

Va rilevato, infatti, che non di sequestro si è trattato, ma di semplice inibizione di un determinato comportamento, ritenuto lesivo dei diritti della personalità della ricorrente, inibitoria civile costituente provvedimento atipico ex art. 700 cod. proc. civ., diverso dal sequestro, e inteso ad evitare il pregiudizio che la pubblicazione avrebbe arrecato ai diritti altrui: intervento giudiziale, questo, ben consentito dalla normativa vigente (indipendentemente dall'esistenza di un reato), anche alla luce dell'interpretazione giurisprudenziale della S.C. (V. Cass. sent. n. 2129 del 1975).

Confermando l'orientamento già espresso da questo stesso Ufficio (v. ord. 17 luglio 1986, in causa Ferlaino + 1, c. L'Espresso, giudice est. Giuliani), giova precisare che, se è pur vero che attraverso lo strumento dell'art. 700 cod. proc. civ. non possono essere disposte misure vietate da altre norme dell'ordinamento, soprattutto se di rango costituzionale (art. 21, 3° comma, della Costituzione), come ha statuito la Corte Costituzionale con la sentenza n. 122 del 9 luglio 1970,

è altrettanto vero che tutto ciò non può che essere riferito al sequestro in senso proprio, inteso come ablazione, in forza di un provvedimento coercitivo di carattere reale, di una manifestazione del pensiero già in circolazione (o che sta per esservi posta) attraverso l'apprensione fisica di un *corpus mechanicum* che la contiene, laddove l'inibitoria corrisponde semplicemente ad un divieto individualizzato e specificato *ad personam* di compiere « atti futuri » (come si afferma in dottrina) che integrino l'astratta fattispecie illecita prevista da una norma, la cui cogenza viene così ribadita.

Nessuna violazione, quindi, del precepto costituzionale può configurarsi, oltre che nel caso esaminato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 38 del 12 aprile 1973 (relativa all'ipotesi di materiali che, pur destinati alla pubblicazione, non siano stati ancora stampati), in tutti i casi in cui vengano emessi provvedimenti atipici ex art. 700 citato, diversi dal sequestro, intesi ad evitare, a far cessare temporaneamente o a contenere il pregiudizio che la pubblicazione arreca ai diritti altrui (v. Cass. 27 maggio 1975, n. 2129, sopra citata), soprattutto quando si tratti della tutela di diritti della personalità rientranti in quelli inviolabili che la Costituzione salvaguarda, per i quali rimedio di elezione è l'applicazione dell'art. 700 cod. proc. civ., la quale, come ha riconosciuto la stessa Corte Costituzionale nella sopra richiamata sent. n. 38/1973, non può certamente « identificarsi con l'esercizio di un'attività di censura ».

Nella specie, pertanto, il provvedimento inibitorio emesso con decreto del 16 gennaio 1987, e sorretto da adeguata motivazione, lungi dal costituire un intervento di censura, non trova alcuna preclusione neppure nell'art. 21, comma 3, della Costituzione, dettato esclusivamente per la disciplina del sequestro, trattandosi di provvedimento « diverso » dal sequestro, incidente su materiale destinato alla pubblicazione, ma non ancora pubblicato, e diretto a scongiurare temporaneamente il pregiudizio lamentato dalla ricorrente.

C) *Nel merito.*

La tutela del diritto, all'immagine e alla riservatezza è stata bene invocata nella fattispecie.

La normativa vigente in tema di abuso dell'immagine altrui è assai rigorosa nel dare rilevanza alla volontà del soggetto. Decisiva è la disciplina dettata dall'art. 10 cod. civ., che tutela il diritto all'immagine, considerato una delle manifestazioni positive del diritto alla riservatezza, nonché dagli artt. 96 e 97, legge 22 aprile 1941, n. 633. In linea generale, infatti, il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa. È pacifico, invero, il principio della disponibilità e commerciabilità del diritto all'immagine, con riferimento, però, al singolo ritratto, non all'immagine in sé, alle sembianze che sono attributo inalienabile della persona.

Sono previste, bensì (art. 97 legge citata), alcune eccezioni alla regola della rilevanza della volontà, ove ricorrano particolari ragioni giustificative della riproduzione dell'immagine, tra cui la notorietà della persona ritrattata. Ma, come è stato già affermato dalla giurisprudenza di questa stessa Pretura (v. ord. 15 luglio 1986, Cardinale ed altri c. Rizzoli S.p.A. in « Diritto dell'Informazione dell'Informatica », 1986, 926, sopra citata), anche le persone che godono di notorietà conservano integro il diritto alla propria immagine e alla riservatezza e possono sempre farlo valere limitatamente e relativamente a quella sfera d'interessi e di attività personali che nulla hanno a che vedere con le esigenze pubbliche d'informazione, in quanto estranee ai motivi, ai fatti e agli avvenimenti che hanno determinato la notorietà. Possono perciò reagire contro tutti gli atti che violano il riserbo e in particolare contro quelli diretti all'acquisizione e/o diffusione delle notizie c.d. « private », non potendo negarsi la legittima esigenza di riservatezza e di tutela dell'intimità della vita privata anche nei confronti di quei soggetti che hanno fatto scelta di vita pubblica. Non per nulla è configurata dalla dottrina, con riferimento all'acquisizione e divulgazione dei dati relativi ad una persona, anche nel settore dell'informatica, l'esistenza di un « nucleo duro » della riser-

vatezza, generalmente individuato, in base ad un criterio contenutistico, nelle vicende più intime (sentimentali, sessuali, sanitarie) del soggetto, e si parla, altresì, di un'invalicabile « sfera di segreto » con riferimento all'esistenza di una zona di rispetto valevole per tutti (almeno nell'attuale situazione normativa e di costume, vigente in Italia), che impone la tutela rigorosa dell'immagine e della riservatezza contro ogni rivelazione di dati essenziali e strettamente inerenti alla persona (come, appunto, quelli concernenti l'aspetto sanitario, la condotta sessuale, ecc.), e ciò — è bene rilevarlo, come connotazione di carattere storico-positivo — a differenza di quanto avviene in altri Stati, dove rivelazioni scandalistiche di giornalisti di pochi scrupoli possono distruggere una reputazione senza trovare adeguati rimedi preventivi o sanzionatori (è di ieri la vicenda di un noto uomo politico americano, « bruciato » nella sua corsa alla Casa Bianca da pettegolezzi della stampa su una sua relazione extraconiugale).

Dopo siffatta premessa d'ordine sistematico, è agevole constatare, nella specie, che a tale sfera d'intimità e di segreto si riferivano, certamente, sia le foto-ricordo che ritraevano la Marzotto con Guttuso in atteggiamento affettuoso e confidenziale, eseguite su commissione e pagate (giusta le affermazioni della ricorrente, che sembrano trovare sufficiente supporto probatorio nelle, pur sommarie, acquisizioni istruttorie: teste Graziella Bontempo), sia le fotografie dei quadri e di disegni riproducenti le riconoscibili sembianze della Marzotto, come modella, poiché il tutto rappresentava con palmare evidenza il sodalizio artistico-sentimentale ed i rapporti d'intimità fra i due, e cioè una storia esistenziale che sino ad allora era rimasta gelosamente circondata da estremo riserbo. Ed è significativo, al riguardo, il fatto che le riproduzioni dei quadri siano state giudicate più o meno « scabrose » (e cioè intime) dallo stesso direttore della rivista « Oggi », Paolo Occhipinti.

La notorietà, pertanto, della Marzotto non poteva valere come scriminante per la pubblicazione della sua immagine, senza (anzi, contro), la sua volontà, date le particolari circostanze del caso.

Si trattava, invero, di fatti attinenti alla sfera intima della personalità, lontani da quelli per cui la stessa Marzotto aveva acquisito la notorietà.

Se essa, infatti, era ben nota nell'ambito dei circoli e salotti mondani ove primeggia, la sua relazione con Guttuso non era ancora divenuta di pubblico dominio: durante tutto il lungo periodo del sodalizio artistico e amoroso della ricorrente con il pittore non era mai stato pubblicato alcun servizio giornalistico sulla loro vicenda personale, per espressa determinazione di entrambi.

Se dunque viene in rilievo, ai fini della liceità della divulgazione delle immagini, solo la volontà dell'interessata, è da escludere che vi sia stato, comunque, nella specie, un consenso della Marzotto alla pubblicazione del servizio fotografico di cui trattasi, che anzi tale consenso è stato espressamente negato in più circostanze.

Anche se l'istruttoria ha escluso che vi sia stata un'introduzione abusiva e fraudolenta del fotografo Granata nella parte più riservata della casa della ricorrente (invero, i due si conoscevano da molto tempo ed erano in ottimi rapporti, avendo spesso il Granata prestato la sua opera per la Marzotto, e nulla è risultato di preciso circa una capziosa strumentalizzazione della disponibilità della domestica), ed anche se è verosimile che le parti siano incorse in equivoco circa i limiti entro i quali la ricorrente aveva concesso al Granata la facoltà di fotografare i quadri (alcuni soltanto, espressamente indicati, o tutti quelli arredanti la casa a discrezione del fotografo), ed ancora, pur se fosse configurabile (come ipotizza la stessa difesa della società resistente nelle note autorizzate) un mutamento nell'atteggiamento della ricorrente, la quale, dopo aver dato il suo incondizionato consenso, lo avrebbe poi ritirato per motivi di opportunità in relazione all'imminenza della scomparsa di Guttuso, doveva tenersi conto, comunque, di tale atteggiamento finale, implicante revoca di ogni eventuale precedente autorizzazione, limitata o no che fosse a determinati quadri (e sulla revocabilità del consenso, in siffatta materia, nessun dubbio può sussistere).

Sta di fatto, invero (e le risultanze istruttorie sono chiarissime in proposi-

to: v. deposizione teste Carassiti) che la Marzotto, ribadendo il contenuto del telex già inviato dal legale, esprime tempestivamente un tassativo divieto alla pubblicazione di un servizio relativo alla sua storia con Guttuso mentre il Maestro stava morendo, tanto che lo stesso giornalista Carassiti fece addirittura un immediato tentativo telefonico con la redazione di Milano per bloccare l'uscita del pezzo.

E, per le considerazioni sopra esposte (cioè per il carattere intimo delle foto, rivelatore della relazione con Guttuso) doveva ritenersi ben giustificato — dato anche il particolare momento: si annunciava come prossima la fine di Guttuso, avvenuta, infatti, dopo pochi giorni — il rifiuto manifestato categoricamente dalla Marzotto, prima della pubblicazione su « Oggi », all'effettuazione di qualunque servizio incentrato sulla propria vicenda con Guttuso, avente ad oggetto i quadri del pittore esistenti nella propria casa, soprattutto quelli che non erano nemmeno offerti alla vista dei frequentatori della casa, essendo custoditi nella camera blindata (per ovvie esigenze di sicurezza e di riservatezza).

Il perentorio divieto finale (comunque tempestivo, perché già manifestato con telex del legale) era sufficiente a conferire carattere d'illiceità alla programmata pubblicazione del servizio fotografico sulla rivista, e ciò avrebbe dovuto indurre sia il fotografo sia la casa editrice a bloccarne in ogni caso la diffusione (interdetta e bloccata solo con il provvedimento giudiziale della cui conferma, revoca o modifica si discute in questa sede), mentre, in precedenza, nonostante le proteste della Marzotto, riportate anche dal giornalista Carassiti, il direttore del settimanale non si era peritato di operare una selezione discrezionale delle foto pubblicabili, sulla base di una valutazione soggettiva del carattere delle immagini, laddove occorre, come sopra si è rilevato, il consenso della persona interessata — cui spetta la scelta — per ogni singola immagine da pubblicare.

A nulla rileva, in contrario, l'atteggiamento soggettivo del fotografo nello scattare le foto di cui trattasi (l'eventuale comportamento doloso o colposo può interessare in sede eventuale di risarcimento dei danni), come non rileva l'opinione dello stesso di agire nell'interesse

pubblico dell'informazione, tanto più che non può ritenersi prevalente, nel caso concreto, l'intento informativo (almeno per quanto riguarda il servizio fotografico che corredeva il testo scritto dell'articolo, a firma del Carassiti).

E, al riguardo, non è inutile osservare che non può darsi per scontato che il privato debba in ogni caso soccombere di fronte a chi pretende di far valere un interesse pubblico (nella specie, all'informazione), deducendo di avere agito per la soddisfazione di un interesse non proprio, ma della collettività: concetto, questo, che non appare neppure conforme all'attuale assetto politico, avente come valori fondamentali, fra gli altri, le garanzie per la libertà e gli averi (intesi anche come patrimonio ideale che circonda l'individuo e che si compendia nell'integrità e inviolabilità della persona nei suoi attributi essenziali), del singolo cittadino nei confronti dei portatori di pubblici interessi (e cioè dei pubblici poteri, in genere, compresi i poteri della stampa, d'indubbia e incisiva rilevanza, se è vero che essa è comunemente qualificata come quarto potere, accanto a quelli tradizionali).

Sacrificare aprioristicamente i diritti dei singoli al Moloc dell'interesse pubblico (vero o presunto, spesso malamente inteso) è altrettanto ingiusto che trascurare del tutto la valutazione dell'interesse collettivo senza un tentativo, almeno, di bilanciamento degli opposti interessi, pur nella difficoltà di un adeguato contemperamento.

E, nella valutazione comparativa delle contrapposte posizioni delle parti, non può farsi a meno di rilevare che non viene qui in considerazione la titolarità del diritto di riproduzione e di utilizzazione economica delle fotografie in contestazione, ma il diritto personalissimo alla tutela dell'immagine e della riservatezza, che non può essere pregiudicato, oltre che da considerazioni non pertinenti su speciosi interessi pubblici, da questioni di carattere economico in ordine allo sfruttamento delle immagini (ed, infatti, l'art. 88, comma 1, l.d.a., nell'attribuire al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia, fa salve le disposizioni stabilite dalla sez. II del capo VI dello stesso titolo, per ciò, che riguarda il ritratto: artt. 96-98) e non può dubitarsi

— contrariamente a quanto opinano i resistenti — che titolare del diritto all'immagine sia la Marzotto, anche in ordine alle foto-ricordo, richieste e pagate da Guttuso, ma che riproducono, tuttavia, anche le di lei sembianze.

Non è infine rilevante, in questa sede, il fatto che successivamente la relazione tra l'artista e la modella sia divenuta oggetto di clamorose rivelazioni e pubblicazioni su altri giornali e riviste, anche a contenuto scandalistico. Rimane l'illiceità di una pubblicazione non consentita dall'interessata (a prescindere da ogni attentato all'onore, alla reputazione o al decoro), essendo il consenso, come si è visto, l'unica scriminante ammissibile nel caso concreto, senza che possa tenersi conto di eventuali abusi nel frattempo commessi da terzi, perseguiti in via giudiziale oppure no, potendo l'interessato — per il principio, sopra evidenziato, della disponibilità del diritto all'immagine — consentire o tollerare determinate immagini e altre no.

E persiste ancora la minaccia di pregiudizio irreparabile, in relazione alla natura del diritto esposto a pericolo (per la probabilità di pubblicazione dell'inserito non distribuito), diritto personalissimo all'immagine e, in senso più ampio, alla riservatezza, la cui violazione non sarebbe certo suscettibile d'idonea riparazione in forma specifica o per equivalente.

Il pregiudizio è insito nella stessa pubblicazione abusiva d'immagini non autorizzate, perché lesiva di un diritto della personalità.

Va, perciò, confermato il provvedimento immediato emesso con decreto.

Peraltro, alla stregua delle valutazioni espresse, in sede d'interrogatorio non formale, dalla stessa ricorrente (la quale ha mostrato di ritenere il proprio interesse, limitato alle fotografie che corredevano l'articolo destinato alla pubblicazione nel noto inserto non distribuito), va precisato che l'inibitoria concerne esclusivamente le foto di detto inserto e non anche le altre fotografie realizzate dal Granata ed esibite dalla Rizoli.

P.Q.M. — Visti ed applicati gli artt. 700 ss. cod. proc. civ., conferma il provvedimento immediato emesso con

decreto del 16 gennaio 1987, con la precisazione che esso deve intendersi riferito alle fotografie che corredevano il servizio non pubblicato sul n. 4/1987 della rivista « Oggi », e fissa il termine di gg. 90 dalla comunicazione della presente ordinanza per l'inizio del giudizio di merito.

NOTA DI RICHIAMI

Delle tre decisioni pubblicate, che con diverse angolazioni ripropongono il tema del diritto all'immagine, due affermano la illiceità della pubblicazione non autorizzata di immagini di persone note, un'altra ne afferma la liceità quando l'immagine, ripresa durante un celebre evento sportivo, e utilizzata a fini pubblicitari, non venga efficacemente associata al prodotto o al marchio reclamizzato.

Il primo profilo assume il diritto all'immagine quale manifestazione positiva del diritto alla riservatezza, in virtù del complesso normativo dettato dall'art. 10 cod. civ. e dagli artt. 96 e 97 l.d.a.; e, contestualmente, riconosce la lesione dell'onore e della reputazione di persone note, commessa col mezzo dell'immagine, quando la sua pubblicazione e diffusione non abbia alcun nesso con il loro settore di attività, né con gli eventi che ne abbiano determinato la notorietà, ma avvenga solamente a fine di lucro, senza corrispondenza alcuna con la pubblica esigenza di informazione. Infatti, la deroga (formulata dall'art. 97 l.d.a.) al divieto di utilizzare le immagini senza il consenso del soggetto ritrattato (art. 96 l.d.a.), fondata sulla notorietà di quest'ultimo, impedisce il sorgere dell'illecito solo quando ricorran le circostanze della relazione tra immagine diffusa e settore di attività della persona nota, e di una riconoscibile uti-

lità sociale della diffusione di tali immagini: Pret. Roma, 2 gennaio 1985, in questa *Rivista*, 1985, 710; Pret. Roma, 15 luglio 1986, *ivi*, 1986, 926. La definizione di tali requisiti, che fondando l'operatività della norma contenuta dall'art. 97 l.d.a. farebbero venir meno la necessità del consenso della persona la cui immagine si vuole utilizzare, è stata oggetto di una lunga elaborazione giurisprudenziale, che ha visto la tutelabilità del diritto all'immagine ora espandersi ora limitarsi, a seconda di una maggiore o minore rilevanza accordata al generale interesse pubblico all'informazione.

Al parametro indicato da Cass. 10 giugno 1955, n. 2649 (in *Foro it.*, 1955, I, 1648, e in *Riv. dir. ind.*, 1956, II, 257, commentata adesivamente da SORDELLI, *Diritto all'immagine notorietà dell'effigiato*, la quale confermava App. Milano 30 novembre 1954, in *Foro it.*, 1955, I, 558, con nota di DE CUPIS), nel senso dell'illiceità della pubblicazione, quando questa si riferisca a comportamenti estranei ad un ruolo professionale o sociale specifico che costituisca l'origine della notorietà (e nel cui solco si inscrivono le decisioni qui pubblicate, nei cui casi di specie i soggetti devono la loro notorietà, rispettivamente, all'essere stata parte lesa in un processo per violenza carnale, e ad una vita di relazione frequentemente riportata sulle cronache mondane), seguirono pronunce sostanzialmente conformi della giurisprudenza di merito: tra le altre, Trib. Milano 16 maggio 1958, in *Riv. dir. comm.*, 1958, II, 471; Pret. Roma, 24 novembre 1959, in *Foro it.*, 1960, I, 1083. Successivamente, con il *revirement* espresso da Cass. 14 novembre 1963, n. 3150 (in *Giust. civ.*, 1964, I, 287, con nota di SGROI, *La tutela dell'immagine della persona notoria*), la notorietà della persona veniva assunta *tout court* quale giustificazione dell'interesse collettivo alla conoscenza della sua immagine indipendentemente dallo scopo di lucro, e senza più condizionarne la diffusione alla pertinenza con il campo di attività della persona ritrattata; anche la giurisprudenza di merito seguì indirizzi discordanti, ora accogliendo quello in un primo momento espresso della Suprema Corte (Trib. Milano 2 ottobre 1969, in *Foro pad.*, 1970, I, 208, con nota di JARACH, *Ancora del diritto della personali-*

tà e dei diritti di libertà; Trib. Milano 21 giugno 1970, in *Riv. dir. ind.*, 1971, II, 166; App. Milano 19 gennaio 1971, *ibidem*, 1971, II, 163), ora anticipando l'altro orientamento (Pret. Roma, 19 novembre 1951, in *Foro it.*, 1952, I, 149, con nota critica di DE CUPIS, *Ancora in tema di offesa morale per mezzo della divulgazione cinematografica*; Pret. Roma, 10 dicembre 1955, in *Dir. aut.*, 1955, 80).

Con la sent. 27 gennaio 1975, n. 219 (in *Foro it.*, 1976, I, 2895), la Cassazione, nel porre in risalto i due differenti interessi coinvolti nella evoluzione giurisprudenziale del diritto alla riservatezza, e cioè quello della collettività all'informazione e quello individuale al riserbo della propria immagine, faceva decadere la rilevanza dell'interesse privato di pubblicazione commerciale, limitando il problema all'individuazione, tra due interessi di natura non patrimoniale, di quello prevalente, che veniva riconosciuto nell'esigenza pubblica di informazione.

Diversamente, le decisioni qui pubblicate accolgono la tesi secondo cui la « serietà e giustificatezza » dell'interesse pubblico generale alla conoscenza di ciò che riguarda persone celebri, pur potendo limitare il diritto all'immagine di queste, non può spingersi fino ad invadere « la sfera intima della vita privata »: DE CUPIS, *I diritti alla personalità*, in *Trattato Cicu-Messineo-Mengoni*, pp. 299 ss., 302, Milano, 1982. Vedi inoltre DOGLIOTTI, *Le persone fisiche*, in *Trattato Rescigno*, Torino, 1982, I, 149 ss.; BESSONE, *Principi della tradizione e nuove direttive in tema di diritto all'immagine*, in *Foro it.*, 1974, IV, 182; VERCELLONE, *Il diritto sul proprio ritratto*, Roma, 1959, 35 ss. Sul consenso del soggetto, tra le diverse pronunce, Cass. 29 novembre 1973, n. 3290, in *Foro pad.*, 1973, I, 19, con nota di HAUPT, *La funzione legittimante del consenso nella disciplina del diritto all'immagine*; Cass. 29 ottobre 1963, n. 2870, in *Foro it.*, 1963, I, 2073; App. Roma 25 gennaio 1963, in *Tem. rom.*, 1963, 105; Pret. Roma, 12 novembre 1975, in *Dir. aut.*, 1976, 148; Pret. Roma, 28 aprile 1975, *ibidem*, 1975, 424; Pret. Roma, 30 novembre 1977, in *Giur. mer.*, 1977, I, 55; sul punto vedi SANTINI, *I diritti della personalità nel diritto industriale*, Padova, 1959, 164.

Il secondo profilo concerne l'utilizzazione dell'immagine fotografica di un'atleta a fini promozionali. In mancanza di un efficace e puntuale abbinamento tra l'immagine o il nome del prodotto commercializzato e la figura dell'atleta colta nel corso di un pubblico evento sportivo, tale utilizzazione decontestualizzata è da considerarsi lecita.

Sull'uso dell'immagine di atleti e cantanti si è formata una cospicua giurisprudenza: nel senso dell'illiceità dello sfruttamento strettamente commerciale dell'immagine, si vedano Trib. Milano 14 ottobre 1974, Thoeni c. soc. Lange Italia, in *Riv. dir. sport.*, 1974, 253; sulle fattezze di un calciatore riprodotte in un bambolotto, Trib. Milano 3 ottobre 1974, Mazzola c. soc. Bambole Franca, in *Riv. not.*, 1975, 506, con nota di HAUPT, *Lesione del diritto all'immagine e risarcibilità dei danni « extrapatrimoniali »*, seguita da App. Milano 9 aprile 1976, in *Dir. aut.*, 1976, 458, e da Cass. 10 novembre 1979, n. 5790, in *Foro it.*, 1980, I, 81, commentata da PARDOLESI; in tema di figurine riproducenti le sembianze di calciatori, Trib. Modena 17 gennaio 1976, in *Riv. dir. sport.*, 1976, 159, nel senso della liceità di tale riproduzione in quanto destinata a soddisfare la conoscenza della collettività, confermata da App. Bologna 21 aprile 1978, in *Foro pad.*, 1978, 295. Tra le altre pronunce si vedano Pret. Roma, 24 dicembre 1981, in *Giur. mer.*, 1983, 1932; con nota di FIGONE, *La squadra calcistica della Roma e Paulo Roberto Falcao: ulteriore considerazione in tema di diritto all'immagine di personaggi famosi*, nel senso dell'illiceità dello sfruttamento commerciale dell'immagine altrui; in questo senso anche Pret. Roma, 18 febbraio 1986, in questa *Rivista*, 1986, 560, e in *Dir. aut.*, 1986, 215, con nota di ASSUMMA, *Lo sfruttamento a fini pubblicitari della notorietà di attori, artisti, sportivi*; Pret. Roma, 15 novembre 1986, in questa *Rivista*, 1986, 249; Pret. Roma, 18 aprile 1984, in *Giur. it.*, 1985, I, 2, 544, con note di DOGLIOTTI, *Alcune questioni in tema di notorietà dell'individuo, diritto all'immagine e tutela della personalità*, e di GARUTTI, *Utilizzazione in una campagna pubblicitaria di accessori abitualmente usati da una persona* (a proposito dello zucchetto e degli occhiali tipici di Lucio Dalla).

Sul rapporto tra diritto al nome e all'immagine e diritto all'identità personale, riconosciuto per la prima volta in sede di legittimità, si veda Cass. 22 giugno 1985, 965, in questa *Rivista*, 1985, 965, con nota di FIGONE, *Il diritto all'identità davanti alla Corte di Cassazione*, con ampie indicazioni bibliografiche. Vedi inoltre Cass. 15 marzo 1986, 1736, in questa *Rivista*, 1986, 883, con nota di ZENO-ZENCOVICH, *L'immagine ripresa in pubblico e i limiti della sua riproducibilità*.

In dottrina vedi MACIOCE, *Tutela civile della persona e identità personale*, Padova, 1984; AA.VV., *La lesione dell'identità personale e il danno non patrimoniale*, Atti del seminario promosso dal Centro Calamandrei, Milano 1985; ZENO-ZENCOVICH, *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile*, Napoli, 1985; GARUTTI, *Il diritto all'onore e la sua tutela civilistica*, Padova, 1985.

R. D'O.